



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Taranto

# **BONUS VERDE: LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018**

*Giuseppe Ribecco*  
*Dottore Commercialista*

Taranto, 20 Novembre 2018

# *Bonus verde – benefici fiscali*

*L'art. 1, commi 12-15 Legge 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 01/01/2018, una nuova detrazione dall'IRPEF pari al 36% della spesa complessiva aventi ad oggetto interventi di sistemazione e manutenzione di aree verdi .*

**Ammontare massimo della spesa = € 5.000**

**Ammontare massimo della detrazione =  
€ 1.800 (36% di € 5.000).**

# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **OBIETTIVI**

### **VANTAGGIO DIRETTO**

**Configurato come un risparmio fiscale**

### **VANTAGGIO INDIRETTO**

**Migliorare la qualità dell'aria e rendere le nostre città più attrattive dal punto di vista turistico**

# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **SPESE AGEVOLABILI**

La spesa per beneficiare della detrazione deve avere il carattere della straordinarietà.

Essa deve comprendere:

- il mantenimento del buono stato vegetativo e la difesa fitosanitaria di alberi secolari o esemplari arborei;
- la realizzazione di fioriere e allestimento a verde di balconi e terrazze che si riferiscano ad un intervento innovativo.

# *Bonus verde – benefici fiscali*

Sono agevolabili sia la fornitura di beni necessari alla realizzazione dell'intervento straordinario, che la prestazione di servizi connessi alla realizzazione dell'intervento stesso.

# *Bonus verde – benefici fiscali*

Per esempio: per la sistemazione di un area verde, oltre alla fornitura di beni come piante, arbusti, erba da giardino, realizzazione di impianti di irrigazione, rientrano anche le spese di progettazione come le consulenze tecniche riguardanti indagini e stime relative al progetto.

# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **Spese escluse dalla detrazione:**

- interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini esistenti, sia in aree private che in aree condominiali;
- lavori in economia.

# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **NOVITÀ**

Nel confermare l'esclusione dei lavori in economia, per usufruire della detrazione, il contribuente può ottenere l'intervento di più fornitori:

- acquistando da alcuni di essi i beni (ad esempio: alberi, piante, arbusti, cespugli, per la realizzazione dell'intervento);
- da altri fornitori farsi realizzare la prestazione.



# *Bonus verde – benefici fiscali*

Confermando l'esclusione delle spese relative alla manutenzione ordinaria, esse sono escluse se non sono connesse all'intervento innovativo o modificativo.

**Ad esempio: la collocazione delle piante vegetali nei vasi può essere agevolabile se la stessa rientra in un più ampio intervento di natura straordinaria.**

*(Telefisco 24/01/2018)*



# *Bonus verde – benefici fiscali*

La detrazione deve riguardare lavori di sistemazione a verde eseguiti:

- su parti comuni di edifici o di singole unità immobiliari;
- sulle relative pertinenze e recinzioni.

La realizzazione riguarda:

- impianti di irrigazioni o pozzi sui terrazzi o giardini;
- interventi di coperture a verde.



# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **COME SI USUFRUISCE DELLA DETRAZIONE**

- emissione di fattura/parcella professionale dove non è obbligatorio ma consigliabile citare il riferimento normativo;
- pagamento con mezzi tracciabili: bonifici, assegni bancari, postali e/o circolari, carte di credito, bancomat. (*Telefisco 24/01/2018*).

**NOTA BENE:** La detrazione non è fruibile per l'intero esercizio, ma è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

# *Bonus verde – benefici fiscali*

Dicitura da indicare in calce alla fattura:

***«Spesa sostenuta in ottemperanza alla Legge n. 205/2017 art.1 commi 12-15, per la fruizione della detrazione del 36%».***



# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **BENEFICIARI**

**Coloro i quali posseggono un unità immobiliare ad uso abitativo:**

- proprietari o nudi proprietari;
- titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni merce o oggetto dell'attività;
- soggetti che producono redditi in forma associata (s.s., s.n.c., s.a.s., imprese familiari).



# *Bonus verde – benefici fiscali*

In analogia alle detrazioni previste *dall'art. 16-bis D.P.R. 22/12/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)*, purchè siano intestatari delle fatture e dei pagamenti, la detrazione spetta a:

- familiare convivente possessore/detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente nell'unione civile, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado);
- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- convivente «more uxorio» non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento né titolare di un contratto di comodato.

# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE**

- Per gli interventi effettuati nei **condomini**, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente** all'esercizio dell'arte, della professione o dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.



# *Bonus verde – benefici fiscali*

- In riferimento al limite di spesa pari ad € 5.000, in presenza di più interventi di sistemazione di aree verdi eseguiti sia su singole unità immobiliari che su parti comuni, la detrazione spetta in modo autonomo su ciascuna unità oggetto di intervento.
- Nel caso di lavori eseguiti presso condomini, qualora rientrino nella detrazione fiscale, si applica la **ritenuta del 4%**.





# *Bonus verde – benefici fiscali*

## **Esempio**

Si ipotizzi il caso di un edificio condominiale composto da 4 unità immobiliari abitative in cui vengono eseguiti interventi di sistemazione del verde per un costo di € 10.000, e contemporaneamente un condomino realizza i medesimi interventi nel proprio giardino per un costo di € 2.000.

# *Bonus verde – benefici fiscali*

In tale caso, il contribuente avrà diritto ad una doppia detrazione e cioè:

1. per gli interventi eseguiti sulla propria unità immobiliare: € 720 che equivale al 36% di € 2.000
2. per gli interventi condominiali (supponendo una ripartizione identica tra i 4 condomini e, quindi, che la quota di spesa a lui imputabile è pari a € 2.500): € 900 che equivale al 36% di € 2.500.

**TOTALE DETRAZIONE = 720 + 900 = 1.620**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!!

GIUSEPPE RIBECCO



[giribecco20@gmail.com](mailto:giribecco20@gmail.com)



<https://www.facebook.com/giuseppe.ribecco>



<https://www.linkedin.com/in/giuseppe-ribecco-bb158994/>